



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

AREA E - URBANISTICA, CURA DEL TERRITORIO, PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

Numero 679 del 16-09-2022

OGGETTO:	CATASTO COMUNALE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DI CUI ALL'ART. 75 BIS COMMA 1 DELLA L.R. N. 39/2000 - AGGIORNAMENTO ANNI 2020 E 2021
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE la Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede, secondo quanto disposto dalla L. R. 21.11. 2000 n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" e dalla L. R. 21.03.2000 n. 39 "*Legge Forestale della Toscana*" alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB.

EVIDENZIATO CHE entrambe le normative sopra citate prevedono l'obbligo per i comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli, i divieti e le prescrizioni temporali derivanti da eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, dalle stesse previste.

RICHIAMATI in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 10 della L. 353/2000.

VISTO che l'art. 75bis comma 1 della L.R. 39/2000 prevede che i Comuni censiscano annualmente in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, al fine poi di imporvi i divieti di cui all'art. 76 della stessa Legge Regionale.

VISTO che l'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. 39/2000, impone i seguenti vincoli sulle aree suddette:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis Nei Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

VISTO che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 82 della L.R. 39/2000 e dall'art. 10 della Legge 353/2000.

DATO ATTO

- Che il "catasto degli incendi boschivi", degli anni precedenti al 2011 era gestito dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese.
- Che con Deliberazione G.C. n. 57 del 30.04.2019 è stato istituito il Catasto degli incendi boschivi relativo agli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 ai sensi della legge 353 del 21.11.2000 e della L.R. 39/2000 e s.m.i., costituito dall'elenco delle aree individuate nelle cartografie allegate alle schede degli eventi prodotte dal Corpo Forestale ed estratte dal sistema S.I.M., distinte per foglio e particella catastale, dettagliatamente indicate negli Allegati 1,2,3,4,5 e 6 alla stessa. La medesima delibera dispone di demandare al Responsabile del Servizio E l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali alla medesima.
- Che, come risulta dalla consultazione del medesimo sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna), non sono presenti dati relativi ad incendi boschivi con riferimento agli anni 2013 e 2018.
- Che con Determina a firma della sottoscritta n. 718 del 29.10.2019, a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio comunale, è stato approvato in via definitiva l'elenco delle aree percorse dal fuoco relativo alle suddette annualità.
- Che con Determina a firma della sottoscritta n. 526 del 18.08.2020 è stato aggiornato l'elenco delle aree percorse dal fuoco con gli eventi relativi all'anno 2019 estratte dal sistema S.I.M. e che nel periodo di pubblicazione all'Albo non sono pervenute osservazioni e pertanto, per quanto disposto, gli elenchi si sono ritenuti tacitamente approvati senza emissione di ulteriori atti.
- Che con la Determina n.421 del 31/05/2021 a firma della sottoscritta si dava atto:
 - 1) dell'impossibilità a reperire i dati sugli appositi portali (S.I.M. ed ARTEA) relativi agli incendi del 2020 e pertanto si provvedeva alla sola cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
 - 2) Che non appena disponibili i dati mancanti sul portale si sarebbe provveduto alla loro pubblicazione e dell'Allegato A - "Superfici boschive percorse dal fuoco e scadenze dei relativi divieti" aggiornato con tali dati

CONSTATATO che anche quest'anno sul sito del S.I.M. non sono visualizzabili gli archivi di questo Comune né dello scorso anno né degli anni precedenti infatti il software dice "che per l'anno selezionato non ci sono incendi" anche se di fatto sono stati rilevati" ;

RITENUTO pertanto anche a seguito di indicazioni da parte dell'helpdesk del S.I.M. di rivolgersi ai Comandi Carabinieri Forestali competenti per territorio ai quali è stata inviata a mezzo pec in data 07/06/2022 prot. 9344 richiesta di collaborazione al fine di poter adempiere a quanto previsto dalla normativa in questione chiedendo loro di fornirci gli elenchi delle particelle interessate degli anni 2020 e 2021.

VISTE le seguenti note inviateci dai Carabinieri Forestali e acquisite al protocollo di questo Ente rispettivamente:

- In data 08/06/2022 con il n. 9477 da parte della Stazione Comando Carabinieri Forestali di Pian degli Ontani la quale ci comunica che negli anni richiesti non si sono verificati incendi boschivi ricadenti nella giurisdizione di competenza per gli anni 2020 e 2021
- In data 15/09/2022 con il n. 16076 da parte della Stazione Comando Carabinieri Forestali di San Marcello P.se la quale ci comunica che per l'anno 2020 non si sono verificati incendi boschivi ricadenti nella giurisdizione di competenza, mentre per l'anno 2021 ha trasmesso le schede delle particelle interessate da eventi con i file shape con la georeferenziazione dei perimetri delle aree interessate

DATO ATTO che

Nel 2020 non si sono verificati incendi a carico dei soprassuoli ricadenti nel territorio di questo Ente
Nel 2021 si è verificato un solo evento che ha interessato la loc. Pian della Madonna in data 25/02/2022 per una superficie boscata di complessivi mq 3919

RITENUTO pertanto ai sensi dell'art. 10 comma 2 della citata L. 353/2000 e dell'art. 75bis della citata L.R. 39/2000, di dover :

- aggiornare il catasto dei boschi con le aree interessate dagli eventi relativi all'anno 2021 meglio identificate negli allegati uniti alla presente determinazione "*Dati Incendio Pian della Madonna con cartografia*" costituiti dagli elenchi delle particelle con le relative perimetrazioni e sottoporli ai vincoli e divieti previsti all'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7
- di pubblicare all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi gli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco per consentire eventuali osservazioni;
- provvedere alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto contenute nell'allegato A." *Superfici boschive percorse dal fuoco e scadenze dei relativi divieti aggiornato al 2021*"
- procedere, decorso il suddetto termine, alla valutazione delle osservazioni eventualmente pervenute e all'approvazione comunque entro i successivi 60 giorni, degli elenchi e le perimetrazioni definitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco; nel caso in cui non pervengano osservazioni entro i termini suddetti, gli elenchi si intendono tacitamente approvati senza emissione di ulteriori atti allo scadere dei medesimi.

DI DARE ATTO che tutti i documenti sopra citati sono consultabili all'albo pretorio on line e in apposita sezione del sito web dell'Ente nella sezione atti e pubblicazioni/altri atti/catasto incendi boschivi/ anno 2021

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del T.U. 267/2000 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 14 del 14/06/2022 il quale sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle aree delle posizioni organizzative,

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;

- 2) DI AGGIORNARE l'allegato **A** - "**Superfici boschive percorse dal fuoco e scadenze dei relativi divieti**" con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
- 3) DATO ATTO che nell'anno 2020 non si sono verificati incendi a carico dei soprassuoli ricadenti nel territorio di questo Ente;
- 4) DI AGGIORNARE il Catasto degli Incendi Boschivi con le aree interessate dagli eventi relativi all'anno 2021, e di pubblicare all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi gli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco con le relative perimetrazioni individuati negli allegati "**Dati Incendio Pian della Madonna con cartografia**" unitamente all'allegato **A** "**Superfici boschive percorse dal fuoco e scadenze dei relativi divieti**" per consentire eventuali osservazioni;
- 5) DI PROCEDERE, decorso il suddetto termine, alla valutazione delle osservazioni eventualmente pervenute e all'approvazione comunque entro i successivi 60 giorni, degli elenchi e le perimetrazioni definitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco; nel caso in cui non pervengano osservazioni entro i termini suddetti, gli elenchi si intendono tacitamente approvati senza emissione di ulteriori atti allo scadere dei medesimi.
- 6) DI DARE ATTO che tutti i documenti sopra citati sono consultabili all'albo pretorio on line e in apposita sezione del sito web dell'Ente nella sezione atti e pubblicazioni/altri atti/catasto incendi boschivi/ anno 2021
- 7) DI DISPORRE, in applicazione dell'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. 39/2000 i seguenti vincoli sulle aree suddette:
- *4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:*
 - a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*
 - b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.*
 - *5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:*
 - a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*
 - b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.*
 - *5 bis Nei Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.*
 - *6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.*
 - *7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.*
- 8) DI INFORMARE che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 82 della L.R. 39/2000 e dall'art. 10 della Legge 353/2000.
- 9) DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 241/1990 responsabile del procedimento ,è la

sottoscritta Geom. Federica Strufaldi e responsabile dell'Istruttoria è l'Istruttore Amministrativo Elena Beneforti;

10) DI DARE ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa

11) DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- alla **Regione Toscana – Servizio Antincendio Boschivo**, per quanto di propria competenza PEC: regionetoscana.toscana.it
- al **Servizio Forestazione dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese** PEC: unionecomuniappenninopistoiese.it
- al **Gruppo Carabinieri Forestale di Pistoia** PEC: fpt43552.carabinieri.it
- all'**Ufficio Segreteria** per la pubblicazione on line.

Il Responsabile del Servizio
STRUFALDI FEDERICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.